



COMUNE DI ROSTA

Città metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.33 del 30/10/2019

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CON IL COMUNE DI RIVOLI.

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di ottobre alle ore diciannove e minuti quindici nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi trasmessi a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DOMENICO MORABITO - Sindaco	Sì
2. ANNA VERSINO - Vice Sindaco	Sì
3. GIULIA LORENZA FRANCESCA ANGHELONE - Consigliere	Sì
4. GIUSEPPA SEMINARA - Consigliere	Sì
5. ILARIA ALLASIA - Consigliere	Sì
6. CHIARA IGLINA - Consigliere	Sì
7. GIULIANO RADA TABACHIN - Consigliere	Sì
8. ALBERTO GAUDIOMONTE - Consigliere	Sì
9. VALTER GIUSEPPE GUALDI - Consigliere	Giust.
10. DIMITRI DE VITA - Consigliere	Sì
11. FABRIZIO RISTA - Consigliere	Giust.
12. SONIA LEONE - Consigliere	Sì
13. MARTINA NOVERO - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa MICHELINA BONITO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco DOMENICO MORABITO, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000, consente ai Comuni di stipulare fra loro apposite convenzioni al fine di svolgere funzioni e servizi determinati.

L'articolo 98, comma 3°, del predetto decreto riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare apposite convenzioni per l'Ufficio di Segretario Comunale, comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Più specificatamente l'articolo 10 del D.P.R. 465/97, al comma 2, dispone che le suddette convenzioni devono stabilire, le modalità di espletamento del servizio, la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie.

In sede di conversione del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 con legge n. 122/2010, è stato introdotto il comma 31 ter all'art 7 che ha soppresso l'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e previsto la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell'Interno.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia sopracitata aveva affrontato, più volte, il tema delle convenzioni di segreteria e sancito il principio che queste devono essere stipulate in modo tale da consentire al Segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presiedono al corretto e buon andamento della Pubblica Amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli Enti interessati alla Convenzione.

Il servizio di segreteria comunale di Rosta è, da lungo tempo, gestito in forma convenzionata ed il sistema non ha inciso sulla funzionalità del servizio permettendo indubbie economie di bilancio. A ciò si aggiunge che la grave carenza dei segretari comunali, soprattutto nella provincia di Torino, rende necessitata tale forma gestionale con particolare riguardo per i piccoli Comuni.

Dal 4.01.2012 il servizio è stato gestito in forma associata con il Comune di Pianezza avvalendosi dell'opera dello stesso segretario.

Le due amministrazioni comunali di Pianezza e Rosta sono venute nella determinazione di sciogliere anticipatamente e consensualmente la predetta convenzione di segreteria anche in vista della nomina dell'attuale segretario presso il Comune di Rivoli a completamento del procedimento previsto dall'art. 97 e 99 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 15 del D.P.R. 465/1997.

La opportunità di assicurare continuità amministrativa all'Ente, evitando fratture e soluzioni provvisorie, come il ricorso all'istituto dello scavalco, ha indotto l'Amministrazione di Rosta a proporre al comune di Rivoli la convenzione per il servizio di segreteria comunale al fine di continuare ad utilizzare l'attuale segretario garantendo così quella stabilità nella gestione amministrativa che il Comune considera valore imprescindibile.

I due Comuni sono confinanti, e le rispettive sedi comunali sono poste ad una distanza di poco più di sette chilometri, rendono possibile il convenzionamento nel rispetto dei principi fissati dalla ex Agenzia con deliberazione n. 150 del 15/07/1999, ribadita, da ultimo, con deliberazione n.12 del 04. 02.2005.

Questo Comune ha sciolto preliminarmente la convenzione per lo stesso servizio con il Comune di Pianezza, che ha deliberato in merito in data 30.09.2019 accogliendo le ragioni poste a giustificazione della scelta.

Con il comune di Rivoli è stato concordato un nuovo testo di convenzione che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, stabilendo in particolare, ed in relazione alle citate considerazioni, la durata della stessa in anni cinque e la ripartizione del servizio in ragione del 72% a favore del Comune di Rivoli, in qualità di Comune Capofila, e del 28 % a favore di questo Comune.

Sotto un profilo contabile nel bilancio di previsione risulta già iscritta la spesa per il rimborso delle quote di spettanza dovuto al comune capo convenzione, calcolato in relazione al 28% della spesa complessiva, ponendosi in continuità e senza maggiorazioni rispetto agli oneri della precedente convenzione

Tutto ciò premesso, il CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267

Sentito il Sindaco Morabito che illustra l'argomento soffermandosi sulla durata della convenzione e la percentuale di utilizzo del Segretario nei due enti interessati.

Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti	10
Votanti	9
Astenuti	1 (Leone)
Voti favorevoli	9
Voti contrari	=

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di svolgere, per i motivi meglio specificati in premessa, in forma convenzionata con il Comune di Rivoli il Servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera dell'attuale Segretario Comunale, in servizio in quest'Ente fin dal 2007, garantendo continuità in tutte le funzioni assegnate alla predetta figura professionale ed assicurando regolarità all'attività amministrativa e gestionale del Comune.
3. Di approvare la bozza di convenzione, nel testo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, disciplinante modalità di espletamento del servizio, la ripartizione degli oneri finanziari tra i due Enti, la durata, i reciproci obblighi e garanzie.
4. Di rilevare che il comune di Rivoli assume il ruolo di Ente capo convenzione in relazione all'entità della popolazione e alla maggiore misura di utilizzazione del Segretario.
5. Di dare atto che sotto un profilo contabile nel bilancio di previsione risulta già iscritta la spesa per il rimborso delle quote di spettanza dovuto al Comune capo convenzione, calcolato in relazione al 28% della spesa complessiva, ponendosi in continuità e senza maggiorazioni rispetto agli oneri della precedente convenzione.
6. Di dare atto che la durata della convenzione è stabilita in anni cinque, a decorrere dalla sua formale costituzione.
7. Di dare atto che con precedente deliberazione consiliare n. 29 del 03.10.2019 è stata approvato lo scioglimento anticipato e consensuale della convenzione del servizio di segreteria Pianezza/Rosta, propedeutico all'adozione del presente provvedimento.

8. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Rivoli per l'invio al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali per i provvedimenti di competenza.

Successivamente il Consiglio Comunale con 9 voti favorevoli e 1 astenuto (Leone) dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della presente proposta deliberativa. (art. 7 Regolamento sistema controlli interni)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Prever Loiri Caterina

Rosta, lì 26/09/2019

Parere favorevole di regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ruella Silvia

Rosta, lì 26/09/2019

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to : DOMENICO MORABITO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : DOTT.SSA MICHELINA BONITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 04-nov-2019 (*art.124, comma 1, T.U. D.Lgs. n. 267/2000*) e viene contestualmente comunicata:

Ai Signori Capigruppo consiliari (*art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000*)

Alla Prefettura di Torino (*art. 135, comma 2, T.U. D.Lgs. n. 267/2000*)

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA, 04-nov-2019

Firmato digitalmente

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA, 04-nov-2019

Firmato digitalmente

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (*art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000*)

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA,

.....